

COMUNE DI GONZAGA
(Provincia di Mantova)

Regolamento

DISCIPLINA
del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia e succ. modif. •

Approvato con deliberazione n. 101 del Consiglio comunale in data 28.09.2000 e modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 34 del 20.04.2004, C.C. n. 5 del 30.01.2006, C.C. n. 4 del 27/03/2014, C.C. n. 39 del 11/10/2016, C.C. n. 29 del 17/07/2018 e C.C. n. _____ del 29.05.2023

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva

- Art. 7 – Consultazione delle associazioni di categoria
- Art. 8 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 9 - Esercizio dell'attività
- Art. 10 - Produttori agricoli – Esercizio attività di vendita
- Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 15 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 21 - Festività
- Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Validità delle presenze
- Art. 26 - Delega
- Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 28 bis – Graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 30 - Definizione – Rinvio
- Art. 30 bis – Dimensionamento ed articolazione merceologica dei posteggi
- Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 32 - Planimetria dei mercati
- Art. 33 - Utilizzo del posteggio
- Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 36 bis – Ampliamento delle superfici di posteggio
- Art. 37 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio
- Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 42 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

Art. 43 - Effettuazione di mercati straordinari

Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 46 - Determinazione degli orari

Art. 47 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

Art. 48 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Art. 49 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 50 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Art. 51 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 52 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 53 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

Art. 54 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 57 – Rinvio dinamico

ALLEGATI

- N. 1 - Planimetria relativa al mercato del mercoledì del Capoluogo;
- N. 2 - Planimetria relativa al mercato del giovedì della Frazione di Bondeno;
- N. 3 - Planimetria relativa alla sagra di maggio di Gonzaga;
- N. 4 - Planimetria relativa alla festa dell'uva di Bondeno;
- N. 5 - Planimetria relativa a posteggio fuori mercato – Gonzaga;
- N. 6 - Planimetria relativa a posteggio fuori mercato – Bondeno;
- N. 7 - Planimetria relativa a posteggio fuori mercato – Palidano.

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, giorni della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, soggetto al rilascio della concessione;

p) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e succ. modif.;

q) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000 e succ. modif.;

r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

s) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

t) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

u) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

v) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

w) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

x) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

y) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

z) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

aa) per produttori agricoli: gli imprenditori di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ab) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire una Commissione Consultiva così composta:

- Presidente: Sindaco o suo delegato
- Componenti:
 - due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - tre rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - un rappresentante del Comune oltre al Sindaco o suo delegato;
 - Segretario senza diritto di voto: un dipendente del Settore Amministrativo – Affari Generali del Comune, designato dal Responsabile del Settore stesso.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due volte.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco. Dura in carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore Amministrativo – Affari Generali.

9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione sono liquidati, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali ad ogni componente della Commissione, entro il primo trimestre successivo all'anno al quale si riferiscono.

Art. 6

Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;

c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;

d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;

e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;

f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche e degli altri atti destinati alla generalità dei soggetti operanti nel settore, aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;

h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;

i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

2. La richiesta di parere essere formulata per scritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all'ordine del giorno della seduta.

3. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Art. 7

Consultazione delle associazioni di categoria

In mancanza di istituzione della predetta Commissione, il Comune deve obbligatoriamente sentire i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, sulle seguenti questioni:

a) programmazione dell'attività;

b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) definizione di criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

e) predisposizione dei regolamenti comunali e degli altri atti destinati alla generalità dei soggetti operanti nel settore, aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 8
Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore competente assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Settore competente si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Art. 9
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 10
Produttori agricoli. Esercizio dell'attività di vendita

1. L'attività di vendita dei produttori agricoli di cui all'art. 2 lett. aa) del presente regolamento è disciplinata dall'art. del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 avente ad oggetto: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Art. 11
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio un anno e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno. La domanda di concessione del posteggio deve essere presentata dall'interessato in bollo. In caso di presentazione di domande superiori al numero dei

posteggi disponibili, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Art. 12

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) i cittadini stranieri devono inoltre indicare gli estremi del permesso di soggiorno, la data di scadenza e il motivo del permesso.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

9. Gli operatori devono, durante il periodo di permanenza all'interno dell'area mercatale, avere al seguito l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio in originale, nonché la concessione per l'occupazione di suolo pubblico in originale ed ogni altro documento necessario e previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

10. La modifica dell'autorizzazione posseduta, consistente nell'aggiunta del settore merceologico mancante, può avvenire a condizione che, per quanto riguarda l'aggiunta del settore alimentare, l'ubicazione e le caratteristiche del posteggio avuto in concessione consentano, dal punto di vista igienico-sanitario, l'esercizio del commercio di generi alimentari.

Tale modifica è soggetta ad apposita comunicazione che deve contenere i seguenti elementi:

- generalità dell'interessato;
- l'indicazione dell'autorizzazione posseduta;
- l'indicazione del settore merceologico oggetto della variazione;
- per i cittadini stranieri, indicazione degli estremi del permesso/carta di soggiorno posseduto;
- autodichiarazione sul possesso da parte del titolare o, in caso di società, da parte del legale rappresentante e degli altri soci tenuti per legge, dei requisiti morali, di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 114/1998; inoltre, solo per il settore alimentare, possesso da parte del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante o del preposto del requisito professionale, di cui all'art. 5, comma 5 lett. a) e c), del D.Lgs. n. 114/1998, nonché la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute in data 03.04.2002; a tale ultimo riguardo, quando ricorre il caso, occorre allegare alla comunicazione copia dell'autorizzazione sanitaria o del nulla-osta sanitario.

Il Comune espletati gli accertamenti di competenza provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione oggetto di modifica. L'interessato può legittimamente svolgere l'attività di cui alla comunicazione inoltrata, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo comunale.

Art. 13

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodecennale della relativa area di posteggio, il Settore Amministrativo – Affari Generali del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione con l'indicazione del settore merceologico di riferimento.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore Amministrativo – Affari Generali e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata tramite bando pubblico comunale, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. Il bando dovrà essere così pubblicizzato:

- pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- invio alle associazioni provinciali di categoria;
- informativa agli operatori dei mercati settimanali.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio comunale.

4. Nella domanda di partecipazione, da presentare in bollo, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica

sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici;

g) i cittadini stranieri devono inoltre indicare gli estremi del permesso di soggiorno, la data di scadenza del medesimo e il motivo del permesso.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nel posteggio chiesto in concessione;

b) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

e) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Amministrativo – Affari Generali pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione dodecennale del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 15

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

f) i cittadini stranieri devono inoltre indicare gli estremi del permesso di soggiorno, la data di scadenza del medesimo e il motivo del permesso.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della

domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dal timbro di ricevuta apposto sulla copia dell'istanza dall'ufficio protocollo.

5. Il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'avvio del procedimento a norma della Legge n. 241/1990.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Qualora il Comune riceva una domanda per il commercio in forma itinerante che non è di sua competenza, la rinvia entro 15 giorni al mittente con lettera raccomandata A.R. e con recupero delle spese postali a favore del Comune.

8. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente del Settore Amministrativo – Affari Generali deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

10. In caso di cambiamento di residenza della persona fisica o della sede legale della società titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, l'interessato ne dà comunicazione al Comune – Settore Amministrativo entro 30 giorni con lettera raccomandata A.R. o tramite presentazione al protocollo comunale. Il Comune provvederà ad annotare le variazioni sull'autorizzazione.

11. In caso di trasferimento di residenza della persona fisica o della sede legale della società, il titolare di autorizzazione proveniente da altro Comune deve provvedere a richiedere una nuova autorizzazione entro 30 giorni, secondo le modalità dei punti 3) e 4) del presente articolo. Il Comune, previo ritiro dell'autorizzazione originaria, provvede al rilascio di nuova autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, previa verifica della persistenza dei presupposti e dei requisiti del richiedente. Nella nuova autorizzazione vengono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente. Il Comune trasmette al Comune di provenienza l'autorizzazione originaria per gli adempimenti di competenza.

12. E' soggetto ad apposita comunicazione al Comune il verificarsi delle seguenti modifiche dell'autorizzazione posseduta:

- a) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa);
- b) aggiunta del settore merceologico non posseduto in autorizzazione;
- c) rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi).

La comunicazione deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, l'indicazione dell'autorizzazione posseduta, del settore merceologico oggetto della variazione e, per i cittadini stranieri, gli estremi del permesso/carta di soggiorno posseduto. Inoltre, nei casi previsti dalle succitate lettere a) e b), la comunicazione medesima deve, inoltre, contenere un'autodichiarazione relativa a:

- possesso da parte del titolare o, in caso di società, da parte del legale rappresentante e degli altri soci tenuti per legge, dei requisiti morali, di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 114/1998;

- **solo per il settore alimentare**, possesso da parte del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante o del preposto di uno dei requisiti professionali, di cui all'art. 5, comma 5 lett. a) e c), del D.Lgs. n. 114/1998, nonché la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute in data 03.04.2002; a tale ultimo riguardo, quando ricorre il caso, occorre allegare alla comunicazione copia dell'autorizzazione sanitaria o del nulla-osta sanitario.

Il Comune espletati gli accertamenti di competenza provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione oggetto di modifica. Nei casi di cui al precedente punto 1. lettere a) e b), l'interessato può legittimamente svolgere l'attività di cui alla comunicazione inoltrata, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo comunale. Relativamente al caso di cui al suddetto punto 1. lett. c), la comunicazione deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore dimesso.

Art. 16
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. L'acquirente dell'azienda, in seguito a trasferimento per atto tra vivi o ad altro titolo e l'affittuario dell'azienda, comunicano al comune sede del posteggio (per il commercio su posteggio in concessione) o comune di residenza o della sede legale (per commercio in forma itinerante) il subingresso, entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, allegando alla comunicazione i documenti di cui al punto 7 del presente articolo. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione al cessionario o all'affittuario entro 90 giorni, annotando sul titolo gli estremi della precedente autorizzazione. All'atto della consegna della nuova autorizzazione, il Comune provvede al ritiro di quella originaria.

4. Nel caso di acquisto di azienda per successione per causa di morte, gli eredi comunicano al comune sede del posteggio (per il commercio su posteggio in concessione) o comune di residenza o della sede legale (per commercio in forma itinerante) il subentro, dichiarando contestualmente la continuazione dell'attività in via provvisoria, fino alla regolarizzazione sul possesso dei requisiti, che dovrà avvenire entro un anno dal subentro per causa di morte. Nello stesso termine dovrà essere presentata comunicazione dell'avvenuto subingresso in via definitiva in seguito al conseguimento dei requisiti previsti dalla legge, allegando la dichiarazione di successione e copia dell'atto di regolarizzazione della società di fatto costituitasi tra gli eredi.

5. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore Amministrativo.

6. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche per il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

7. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e nella corrispondente concessione del suolo pubblico, deve essere presentata, entro il termine suindicato, una comunicazione che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Amministrativo e che deve contenere le dichiarazioni previste al precedente art. 12, comma 3 lett. a), b), c), d), g) per il commercio su posteggio dato in concessione e al precedente art. 15, comma 3 per il commercio in forma itinerante; alla comunicazione devono essere allegati fotocopia dell'autorizzazione originale e copia dell'atto notarile di trasferimento della proprietà o della gestione, che può essere temporaneamente sostituita, fino al rilascio, da una dichiarazione notarile attestante l'avvenuta cessione. La comunicazione deve pervenire al comune o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna diretta al protocollo comunale. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione e della voltura dell'atto di concessione del posteggio al cessionario o all'affittuario entro 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, annotando sul titolo gli estremi della precedente autorizzazione. Nel caso di commercio in forma itinerante, qualora il comune di residenza del cedente sia diverso da quello del cessionario, il comune provvede al ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al comune di provenienza per gli adempimenti di competenza.

8. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nelle ipotesi di autorizzazioni per commercio su posteggio (art. 28

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998), rilasciate per effetto di conversione/frazionamento di autorizzazione ex L. n. 112/1991 riferite a più posteggi, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi si intendono trasferite al subentrante le presenze maturate e i diritti acquisiti dal cedente, salvo espressa indicazione contraria nell'atto notarile.

Art. 17

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle comunicando l'intenzione di proseguire l'attività e autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non comunichi quanto sopra e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. del Responsabile del Settore Amministrativo.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è effettuata da comune di residenza, in caso di ditta individuale, o sede legale, in caso di società di persone, previa comunicazione da parte del titolare originario, contenente l'intenzione di proseguire l'attività e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non comunichi quanto sopra e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. del Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del Settore Amministrativo, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le predette festività, possono essere anticipati al giorno prima, secondo le modalità di cui al successivo art. 21. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti indicati all'art. 43, comma 3, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 24

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche,

l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000), con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

2. Per le violazioni relative all'abusiva estensione del posteggio non superiore al terzo della superficie concessa, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.

Art. 25 **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione alla "spunta" (assegnazione temporanea del posteggio in base alla posizione nella graduatoria di cui al comma 4 dell'art. 27) per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. E' ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti, muniti di regolare contratto di collaborazione/lavoro, che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla "spunta" deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della carta di esercizio, se dovuta, e dell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di legge.

Art. 26 **Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da consegnare al Comune di Gonzaga – Servizio di Polizia Municipale - purchè gli stessi siano in possesso dell'autorizzazione originale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 27 **Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro un'ora dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Tale assenza deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di inizio del motivo dell'assenza.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Conclusa la giornata di mercato l'operatore del Servizio di Polizia Municipale addetto al mercato procederà alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato", avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

4. Le graduatorie con le indicazioni delle presenze sono tenute dal Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad aggiornare settimanalmente. Esse sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico. Entro il mese di gennaio di ogni anno dovranno essere pubblicate all'albo pretorio le graduatorie formate sino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Saranno cancellati dalle graduatorie, con azzeramento delle presenze maturate, coloro che non si presentano almeno due volte in un anno, solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, che dovranno essere giustificati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di inizio del motivo dell'assenza. Lo spuntista, che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.

Art. 28

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento ovvero le associazioni di categoria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario;
- d) per recupero festività di cui all'art. 21 che precede.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato, o parte di esso, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire tenuto conto preliminarmente della particolari condizioni per la collocazione degli operatori che impiegano il gas GPL e degli alimentaristi in genere, al fine di garantire elevati criteri di sicurezza ed igienico-sanitari e nel rispetto delle seguenti priorità,:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

La procedura di riassegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non si applica in caso di modifica delle dimensioni lineari dei posteggi, di riduzione o ampliamento delle superfici occupate, di riposizionamento dei posteggi nell'ambito della stessa area, finalizzati ad esigenze di migliore funzionalità del mercato, salvo che non sia diversamente stabilito con apposito provvedimento formale.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5, ovvero le associazioni di categoria di cui all'art. 7, del presente regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 28 bis

Graduatoria dei titolari di posteggio

1. Per ogni mercato, il Comune redige la graduatoria dei titolari dei posteggio, da utilizzare in caso di trasferimento, totale o parziale e anche provvisorio, del mercato in altra sede, sulla base dei criteri indicati nell'art. 28, comma 4, del presente regolamento e tenuto conto della suddivisione merceologica dei posteggi, se prevista.

2. La graduatoria viene messa a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

3. In occasione di rilasci di nuove concessioni di posteggio, revocche, decadenze, cessazioni e subingressi, il Comune provvede ad aggiornare la graduatoria. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un ramo o dell'intera azienda, comporta l'ammissione per il subentrante nella medesima postazione in graduatoria del dante causa.

Art. 29

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore Amministrativo alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al punto II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 30bis

Dimensionamento ed articolazione merceologica dei posteggi

1. L'area del mercato di Gonzaga, come definita dalla relativa planimetria, è costituita dai seguenti posteggi: n. 71 posteggi complessivi, di cui n. 14 del settore alimentare, n. 52 del settore non alimentare e n. 5 riservati a produttori agricoli.

Più precisamente, al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico nell'ambito del mercato, in grado di assicurare un servizio migliore a favore dei consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

- **SETTORE ALIMENTARE (TOT. N. 14):**

- a) 4-16-19-64-66, sono riservati alla vendita di prodotti ortofrutta
- b) 59-70, sono riservati alla vendita di prodotti ittici
- c) 1-2-38-60-65-69-71, sono riservati alla vendita di altri generi alimentari
E' consentito l'impiego di bombole di gas GPL per la preparazione degli alimenti esclusivamente nei posteggi: n. 1, n. 59, n. 60, n. 69 e n. 70, ubicati in Via Montessori

- **SETTORE NON ALIMENTARE (TOT. N. 52):**

- d) 6-7-8-9-11-13-14-15-17-22-23-24-25-26-28-30-31-32-33- 34-35-36-37-39-42-43-45-46-47-48-49-50-61-63-68-72, sono riservati alla vendita di abbigliamento ed accessori, calzature ed accessori, pelletteria, articoli da viaggio
- e) 3-12-18-27-29-40-44-51-52-58-67, sono riservati alla vendita di articoli per la casa, bricolage, hobby, giardinaggio, alimenti ed accessori per animali domestici.

- f) 53-62, sono riservati alla vendita di prodotti per l'igiene e la bellezza della casa e della persona, bigiotteria, chincaglieria
- g) 5-10-41, sono riservati alla vendita di articoli per lo sport, il tempo libero, giochi, giocattoli, cartolibreria

- **PRODUTTORI AGRICOLI (TOT. N. 5)**

- h) 20, 21, 54, 55, 56, sono riservati ai produttori agricoli

2. I titolari dei posteggi devono esporre per la vendita i prodotti appartenenti alla categoria merceologica prevalente, in base alle tipologie indicate al comma 1. Si precisa che per prevalenza deve intendersi l'occupazione dell'area di vendita del posteggio con almeno l'80% della merce appartenente alla specializzazione del posteggio stesso. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

3. Il cambio di articolazione merceologica indicata al comma 1, può avvenire, previa richiesta al Comune ed autorizzata dal competente Responsabile, sentite le Associazioni di categoria, a condizione che si verifichi:

- l'aumento dell'offerta merceologica
- non si incrementi l'offerta di merceologie già adeguatamente presenti;
- si migliori la qualità complessiva dei prodotti disponibili.

Art. 31

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni. Essa è rinnovabile tramite semplice comunicazione da parte dell'interessato da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, autocertificando contestualmente il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persona, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 32

Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore competente è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria di ogni mercato e fiera, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, se esistente.

2. Modifiche alle planimetrie dei mercati non derivanti dalla soppressione o dall'istituzione di nuovi posteggi, sono approvate con delibera della Giunta Comunale.

Art. 33

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, rispettando la suddivisione merceologica dei posteggi di cui al successivo art. 44, e nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. I banchi di vendita, gli automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio, con divieto di invadere con automezzi, merci ed attrezzature, sia aeree (es. tende) che a terra, le corsie di transito anche dei mezzi di soccorso.

3. I veicoli adibiti al trasporto delle merci o di altri mezzi in uso agli operatori commerciali devono sostare nell'area e nelle dimensioni del posteggio occupato ed assegnato a ciascuno.

4. Nel caso sia necessario da parte dell'operatore l'utilizzo di un ulteriore automezzo di trasporto, questo dovrà essere collocato in sosta all'esterno dell'area del mercato ed il trasporto delle merci per carico e scarico dovrà avvenire a mano, con carrelli, con trans pallet o muletti elettrici, senza l'uso di motore a scoppio.

5. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

6. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 34 **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35 **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. Gli operatori del mercato di Gonzaga, concessionari dei posteggi: n. 1, n. 59, n. 60, n. 69 e n. 70, collocati nella area ubicata in Via Montessori, se utilizzatori di gas GPL per la preparazione di alimenti, non è consentito il trasferimento nei posteggi ubicati nelle altre aree del mercato.

2. La domanda sarà valutata dal Responsabile del Settore competente previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici, del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

5. Gli spostamenti per migioria nell'ambito dei posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- a) ordine cronologico di presentazione delle domande
- b) maggiore anzianità nel mercato.

Art. 36
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Ali operatori del mercato di Gonzaga, concessionari dei posteggi: n. 1, n. 59, n. 60, n. 69 e n. 70, collocati nella area ubicata in Via Montessori, se utilizzatori di gas GPL per la preparazione di alimenti, è consentito lo scambio solo nell'ambito di tale area dedicata.

3. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

4. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

5. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore Amministrativo. La durata delle concessioni rimane invariata.

6. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 36bis
Ampliamento della superficie di posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio contiguo, a condizione che l'acquirente restituisca al Comune l'autorizzazione alla vendita e la concessione del posteggio rilevato e che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. Inoltre, ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare i 65 mq.

b) per iniziativa del Comune, a seguito di ampliamento dell'area del mercato o di soppressione di posteggi non assegnati in concessione (liberi) o comunque di spazi che si sono resi disponibili, fermo restando il rispetto dei limiti in materia di dimensionamento massimo dei posteggi di seguito indicati:

- il dimensionamento massimo conseguibile per ogni singolo posteggio è di mq. 65
- nel caso di posteggi contigui, concessionati al medesimo soggetto, la superficie complessiva non può superare i 120 mq.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui nell'area resasi disponibile:

- a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, la graduatoria di cui all'art. 28 bis del presente regolamento;
- b) è concesso nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'acquisizione del posteggio contiguo, ai fini dell'ampliamento del proprio posteggio avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a) acquisizione da parte del soggetto di cui al comma 1 lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
- b) rinuncia del titolo acquisito a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento del posteggio contiguo interessato, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.

4. L'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non può essere superiore al limite di cui al comma 1 lett. a) ed alla superficie del posteggio rinunciato.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, lett. a, 3 e 4 si applicano anche in caso di cessione frazionata del ramo d'azienda, ovvero a favore di due o più operatori titolari di posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento degli stessi.

6. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 65 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 37

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati, fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 38

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti orto-floro-frutticoli.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 12 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 12, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi vengono assegnati, in via provvisoria, agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

2. Decade dalla concessione, l'operatore nei confronti del quale viene accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento (Dimensionamento ed articolazione merceologica dei posteggi).

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 40

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbona del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 41

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in base alla disponibilità dell'area ed in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

I posteggi non occupati vengono assegnati agli "spuntisti" seguendo l'ordine della loro collocazione nella graduatoria e tenuto conto dei generi da loro commercializzati che devono appartenere al settore merceologico ed alla specializzazione assegnati al posteggio libero (vedasi suddivisione merceologica dei posteggi prevista dall'art. 30-bis e dall'art. 44 del presente regolamento). Pertanto, qualora, al momento della spunta, non dovessero essere presenti operatori della tipologia merceologica uguale a quella dei posteggi liberi, questi non potranno essere assegnati ad altri operatori e rimarranno liberi.

Agli operatori che utilizzano il gas GPL per la preparazione degli alimenti, possono essere assegnati in spunta esclusivamente i posteggi ubicati in Via Montessori: n. 1, n. 60, n. 59, n. 69 e n. 70.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dagli agenti di Polizia Municipale, sulla base di criteri di cui al comma 1, decorsa un'ora e trenta minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite.

3. Al titolare di posteggio fisso in concessione pluriennale che si presenterà decorsa un'ora e quindici minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, potrà essere assegnato un posteggio libero una volta esaurita l'assegnazione dei posteggi agli spuntisti presenti, senza la corresponsione del Cosap in quanto assolto.

4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

5. L'assegnatario del posteggio resosi temporaneamente libero, dovrà corrispondere anticipatamente l'importo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, calcolato sulla base della dimensione del posteggio occupato, come individuata nella planimetria del mercato. In caso di mancata corresponsione del Cosap, gli agenti di Polizia Locale non consentiranno allo spuntista di partecipare al mercato.

6. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione dodecennale di posteggio sono azzerate al ritiro di tali atti.

Art. 43

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Amministrativo - ufficio commercio:

a) da almeno cinque operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, se istituita, o delle Associazioni di cui all'art. 7 del medesimo regolamento e, successivamente, a cura del Settore Amministrativo, viene sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

7. Entro il mese di luglio di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento o le associazioni di categoria di cui all'art. 7 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Settore Amministrativo, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 44

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

SCHEDA N. 1

a) denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' (delibera istitutiva G.C. n. 716 del 18.12.1995);

b) periodicità: settimanale – il mercoledì

c) ubicazione: Piazza Matteotti, Largo Martiri della Libertà, Via Montessori;

d) orario: ACCESSO TITOLARI POSTEGGI IN CONCESSIONE: dalle ore 06.00 alle ore 08.15.

INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE: ore 07.00
PERMANENZA OBBLIGATORIA: ore 12.30
CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: ore 13.30
TERMINE ULTIMO PER LO SGOMBERO: ore 14.30
ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI: - ore 08.30

e) superficie complessiva del mercato: mq. 5.824;

f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.995,41;

g) totale posteggi: n. 71 ubicati su area scoperta, di cui:

- n. 14 posteggi destinati per il commercio di generi appartenenti al **settore merceologico alimentare**, così contrassegnati e riservati:

- **posteggi riservati alla vendita di "orto-frutta"**: n. 4, n. 16, n. 19, n. 64, n. 66

- **posteggi riservati alla vendita di prodotti ittici**: n. 59, n. 70

- **posteggi riservati alla vendita di altri generi alimentari**: n. 1, n. 2, n. 38, n. 60, n. 65, n. 69, n. 71

Solo nei posteggi n. 1, n. 59, n. 60, n. 69 e n. 70, ubicati in Via Montessori, è consentito l'utilizzo del gas GPL per la preparazione degli alimenti.

- n. 52 destinati per il commercio di generi appartenenti al settore **merceologico non alimentare**, così contrassegnati e riservati:

- **posteggi riservati alla vendita di abbigliamento e accessori, calzature ed accessori, pelletteria e articoli da viaggio**: n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 11, n. 13, n. 14, n. 15, n. 17, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 28, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 39, n. 42, n. 43, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 50, n. 61, n. 63, n. 68, n. 72

- **posteggi riservati alla vendita di articoli per la casa, bricolage, giardinaggio, alimenti e accessori per animali domestici**: n. 3, n. 12, n. 18, n. 27, n. 29, n. 40, n. 44, n. 51, n. 52, n. 58, n. 67

- **posteggi riservati alla vendita di prodotti per l'igiene e la bellezza della casa e della persona, bigiotteria, chincaglieria**: n. 53, n. 62

- **posteggi riservati alla vendita di articoli per lo sport, il tempo libero, giochi, giocattoli, cartolibreria**: n. 5, n. 10, n. 41

- n. 5 destinati per il commercio da parte di **produttori agricoli**, così contrassegnati:
n. 20, n. 21, n. 54, n. 55 n. 56

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n. 1 nel quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;

- la numerazione, la dislocazione, il dimensionamento e il settore merceologico e specializzazione dei singoli posteggi, nonché i posteggi occupati dai produttori agricoli.

SCHEDA N. 2

a) denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' (delibera istitutiva G.C. n. 716 del 18.12.1995);

b) periodicità: settimanale – il giovedì;

c) ubicazione: Piazza IV Novembre;

d) orario: ACCESSO TITOLARI POSTEGGI IN CONCESSIONE: dalle ore 06.00 alle ore 08.15

INIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE: ore 07.00
PERMANENZA OBBLIGATORIA: ore 12.30
CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: ore 13.30
TERMINE ULTIMO PER LO SGOMBERO: ore 14.30
ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI: - ore 08.30

e) superficie complessiva del mercato: mq. 384;

f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 140,9;

g) totale posteggi: n. 4 ubicati su area scoperta, di cui:

- n. 2 destinati per il commercio di generi appartenenti al settore merceologico alimentare, così contrassegnati e riservati:

- posteggio riservato al settore “orto-frutta” n. 1
 - posteggio riservato al settore “alimentare in genere” n. 3
 - n. 1 destinato per il commercio di generi appartenenti al settore merceologico **non alimentare**, contrassegnato con il n. 2
 - n. 1 destinato per il commercio da parte di **produttori agricoli**, contrassegnato con il n. 4
- h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n. 2 nel quale sono indicati:
- l’ubicazione del mercato e la delimitazione dell’area di pertinenza;
 - la numerazione, la dislocazione, il dimensionamento ed il settore merceologico dei singoli posteggi, nonché i posteggi occupati dai produttori agricoli.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull’area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente. È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurati dal centro del mercato o fiera.

Art. 46

Determinazione degli orari

1. Gli esercenti il commercio su area pubblica in forma itinerante devono osservare, per quanto compatibili, le stesse disposizioni sugli orari stabilite dal Sindaco per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 47

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001

TITOLO IV FIERE

Art. 48

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all’articolo 2 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 49

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

e) data di iscrizione al registro imprese.

2. Qualora nell'ambito del comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore ha facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

4. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse.

5. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore Amministrativo.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore Amministrativo – sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Settore Amministrativo, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili.

Art. 50

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 51

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, dagli agenti di polizia municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 51 del presente regolamento.

Art. 52

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:

SCHEDA N. 1

1. Fiera: denominazione SAGRA DI MAGGIO DI GONZAGA

2. Ubicazione: PIAZZA MATTEOTTI

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dell'area: mq. 3.500;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 72;

c) numero totale posteggi: 3, di cui:

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, limitatamente ai dolci e generi di ristoro;

n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, limitatamente ai giocattoli e simili;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria **allegato n. 3**, nella quale sono indicati:

– l'ubicazione dell'area;

– la numerazione, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi;

Entro il termine dell'orario della fiera, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Generi esclusi dalla fiera: tutti quelli non sopraindicati.

SCHEDA N. 2

1. Fiera: denominazione FESTA DELL'UVA DI BONDENO

2. Ubicazione: VIA BONDENO DEGLI ARDUINI E VIA PAVESA

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dell'area: mq. 2.178;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 120;

c) numero totale posteggi: 4, di cui:

n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria **allegato n. 4**, nella quale sono indicati:

– l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;

– la suddivisione in settori merceologici;

– la numerazione, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi;

Entro il termine dell'orario della festa, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Generi esclusi dalla fiera: =====

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 53

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 14.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 42 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 39, 40 e 41 del presente regolamento.

Art. 54

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

SCHEDA N. 1

- a) ubicazione del posteggio: AREA ANTISTANTE CIMITERO DI GONZAGA
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
cadenza: bisettimanale;
giornate di svolgimento: sabato e domenica;
nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre, la cadenza dell'attività è giornaliera.
- c) superficie del posteggio, mq 40;
- d) riservato a: o a titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o a produttori agricoli;
- e) generi commercializzati: fiori, piante e articoli funerari;
- f) generi dei quali non è consentita la vendita: tutti quelli non sopraindicati;
- g) orario di attività: orario di apertura del cimitero.

SCHEDA N. 2

- a) ubicazione del posteggio: AREA ANTISTANTE CIMITERO DI BONDENO
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
cadenza: bisettimanale;
giornate di svolgimento: sabato e domenica;
nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre, la cadenza dell'attività è giornaliera.
- c) superficie del posteggio, mq 40;
- d) riservato a: o a titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o a produttori agricoli;
- e) generi commercializzati: fiori, piante e articoli funerari;
- f) generi dei quali non è consentita la vendita: tutti quelli non sopraindicati;
- g) orario di attività: medesimo orario di apertura del cimitero.

SCHEDA N. 3

- a) ubicazione del posteggio: AREA ANTISTANTE CIMITERO DI PALIDANO
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
cadenza: bisettimanale;
giornate di svolgimento: sabato e domenica;
nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre, la cadenza dell'attività è giornaliera.

- c) superficie del posteggio, mq 40;
- d) riservato a: o a titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o a produttori agricoli;
- e) generi commercializzati: fiori, piante e articoli funerari;
- f) generi dei quali non è consentita la vendita: tutti quelli non sopraindicati;
- g) orario di attività: medesimo orario di apertura del cimitero.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 55 Normativa igienico-sanitaria

1. Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza Ministero sanità 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
2. Gli operatori sono tenuti ad osservare le norme e le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi.
3. Gli operatori sono, altresì, tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di liquidazione), di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 114/1998 e L.R. n. 22/2000.
4. Gli operatori sono tenuti a trasmettere atti e comunicazioni al Comune tramite piattaforme digitali o comunque utilizzando la PEC. Stesse modalità devono essere seguite dal Comune.
5. Le violazioni alle norme del presente regolamento, saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 24 del presente regolamento.
6. Con l'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 57 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa delle formali modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.